



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 131 DI DATA 20 Agosto 2014

O G G E T T O:

L.P. 9/2001. Art. 31, c. 3. - Divieto esercizio della pesca all'interno delle aree portuali.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line and a horizontal stroke that curves to the right.

Visto la legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9, ed in particolare l'art. 23 comma 1. lettera d) che recita: è vietato esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e sui moli pubblici, e l'art. 25 comma 2;

visto che sono pervenute segnalazioni di esercizio della pesca dalla barca e che di fatto può provocare gli stessi effetti di disturbo e intralcio all'attività portuale al pari della pratica della pesca dai pontili e moli pubblici generalmente vietata salvo le aree regolamentate con determinazione n. 103 di data 28 luglio 2008 avente per oggetto: L.P. 9/2001, art. 23, comma 1, lettera d) e art. 31, comma 2 e comma 3 – Deroga al divieto di pesca per alcuni tratti di banchine, moli e pontili pubblici del lago di Garda trentino.

visto che la predetta determinazione n. 103/2008 consente la pesca solo per una parte limitata dei moli e pontili pubblici con esclusione delle darsene interne dei porti da cui la pesca è rimasta vietata;

visto sono stati segnalati casi di pesca dalla barca anche con l'unità nautica posizionata presso un posto di ormeggio fisso o di passaggio;
tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 39 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e s.m.;
- visto gli artt. 23 e 31 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9;
- vista la determinazione n. 103 di data 28 luglio 2008;

DETERMINA

di vietare l'esercizio la pesca all'interno delle aree del demanio idrico provinciale classificate porto fatto salvo quanto disposto dalla determinazione n. 103 di data 28 luglio 2008.

FB

IL DIRIGENTE
Roberto Andreatta